



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.57

Esecuzione delle sentenze definitive

1. Una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione:

- a) vincola le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia; e
 - b) non può essere impugnata in appello o formare oggetto di riesame o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso.
2. Le parti riconoscono che una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione è vincolante; ciascuna parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, durante il periodo di cui al paragrafo 4 il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza definitiva relativa a una controversia in cui il convenuto e il Vietnam sono effettuati a norma della convenzione di New York del 1958. Durante tale periodo, il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e l'articolo 3.36 (Consenso), paragrafo 3, lettera b), non si applicano alle controversie in cui il Vietnam e il convenuto.
4. Per quanto riguarda una sentenza definitiva in relazione alla quale il Vietnam e il convenuto il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 si applicano allo scadere di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o dopo un periodo più lungo stabilito dal comitato qualora le condizioni lo giustificino.
5. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle disposizioni legislative in materia di esecuzione delle sentenze in vigore nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
6. Si precisa che l'articolo 4.18 (Mancanza di efficacia diretta) non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.
7. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York del 1958, le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione sono considerate sentenze arbitrali relative a domande derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.
8. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), qualora una domanda di risoluzione di una controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

RIFERIMENTI NORMATIVI

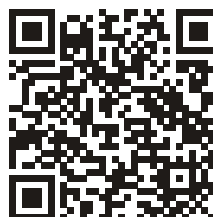
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.57>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it